

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3 di TAURIANOVA

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI:

***Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina
d'Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio***

- Ufficio di Piano -

Piazza Libertà, 2 - 89029 Taurianova (RC)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1

In attuazione della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante “Norme sui Servizi Educativi per la prima infanzia”, e del relativo Regolamento di attuazione n. 9/2013, approvato con D.G.R. n. 313 dell’11 settembre 2013, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento, il Distretto Socio-Sanitario n. 3 con Capofila Taurianova (comprendente i Comuni di: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio), al fine di implementare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio, intende:

- procedere al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’autorizzazione all’accreditamento per i servizi territoriali pubblici e privati, rivolti alla prima infanzia (minori 0-3 anni), in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, previsti dalla normativa vigente;
- istituire i registri:
 1. dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi, micro nidi, e sezioni primavera);
 2. dei soggetti accreditati;
 3. dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività.

Tutte le strutture ubicate nell’ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario n. 3 con Capofila Taurianova, devono adeguarsi al presente regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dei servizi per l’infanzia 0-36 mesi.

Sono interessati al regime dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento i servizi per la prima infanzia disciplinati dal Regolamento Regionale n. 9/2013, sopra citato, che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento, anche se materialmente non allegato.

Art. 2

Costituiscono requisiti per l’**autorizzazione al funzionamento**:

- scopo sociale, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio per la quale il soggetto intende essere autorizzato;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- mancata sussistenza di procedimenti o provvedimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, e s.m.i., relativi ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;
- mancata sussistenza delle condizioni che sono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.;
- disporre di spazi aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, nonché rispondenti alle caratteristiche disposte dalla normativa di livello comunitario e nazionale, per la tipologia di servizio che si intende attivare o gestire in relazione al numero dei bambini accolti;
- aver elaborato idoneo progetto pedagogico - educativo;
- disporre del personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale;

- applicare al personale il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti come indicato nelle norme regionali in vigore;
- aver elaborato idoneo piano di formazione per il personale e di programmazione delle attività;
- adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'A.S.P.;
- avere adeguata copertura assicurativa del personale e degli utenti.

Costituiscono requisiti per l'**accreditamento**:

- aver ottenuto idonea autorizzazione al funzionamento;
- aver predisposto la Carta dei Servizi;
- accogliere tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione, prevedendo, in presenza di bambini con patologie certificate, a secondo della gravità e della patologia, un'unità di personale in più;
- garantire la presenza di un coordinatore pedagogico, che effettui attività di supervisione a favore del personale;
- aver elaborato idoneo piano di formazione per il personale.

Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente eventuale convenzionamento con i Comuni del Distretto.

Art. 3

Si da atto che, con Verbale della Conferenza dei Sindaci n° 30 del 06.12.2013, ratificato con deliberazione della C.S. 10.12.2013, n° 82, sono state nominate le seguenti Commissioni, composte come di seguito indicato:

Commissione di controllo per la regolarità delle strutture per l'infanzia:

- Giosuè Delfino (Responsabile del 3° Settore "Area Servizi al cittadino" del Comune Capofila);
- Andrea Mesiani (Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Molochio);
- Pasquale De Pietro e Pasquale Clemente (rispettivamente Responsabili dei Servizi Istruzione dei Comuni di Cittanova e Delianuova);
- n° 2 (due) dipendenti A.S.P., esperti in materie di sicurezza e igienico-sanitaria, appositamente designati dalla medesima A.S.P..

Commissione di controllo per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia:

- Giosuè Delfino (Responsabile del 3° Settore "Area Servizi al cittadino" del Comune Capofila);
- Stefania Bruno e Pasquale De Pietro (rispettivamente Responsabili dei Servizi Istruzione dei Comuni di Oppido Mamertina e Cittanova).

Eventuali modifiche alla composizione delle predette Commissioni avverranno tramite apposito Verbale da parte della Conferenza dei Sindaci.

Le predette Commissioni si riuniscono, su convocazione scritta del Responsabile del 3° Settore del Comune Capofila, ovvero su istanza di uno dei componenti, con cadenza trimestrale, per l'esame della documentazione presentata dai soggetti che intendono avviare servizi per l'infanzia 0-36 mesi, e per il rilascio delle relative autorizzazioni a seguito dell'istruttoria necessaria.

La sede operativa delle predette Commissioni è l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune Capofila. Tutti i provvedimenti (autorizzatori, condizionati e non, o di diniego) devono essere adottati all'unanimità dei componenti assegnati e comunicati formalmente agli interessati. In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti la Commissione, prima del rilascio del provvedimento, la Conferenza dei Sindaci, all'uopo convocata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, provvede tempestivamente alla nomina di un supplente. La durata delle Commissioni è triennale, ed i componenti vengono rinnovati dalla Conferenza dei Sindaci in apposita seduta.

Il Distretto, mediante le sue strutture e l'Ufficio di Piano, vigila sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture autorizzate e accreditate presenti nel suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

Qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui sopra, l'Ufficio di Piano rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Art. 4

I servizi educativi per la prima infanzia che abbiano ottenuto idonea autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento verranno inseriti in apposito registro, suddiviso in tre Sezioni:

- Nidi (comprese le sezioni primavera);
- Micro nidi;
- Servizi integrativi.

I registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività avranno decorrenza dalla data dell'atto di approvazione dello stesso e verranno aggiornati con cadenza trimestrale. Eventuali modifiche relative ai requisiti strutturali e organizzativi devono essere comunicati dal Gestore al Comune Capofila entro 30 giorni dalla variazione. Annualmente verrà richiesta l'attestazione, mediante autocertificazione da parte del Soggetto accreditato, del mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui al precedente art. 3.

La durata dell'autorizzazione/accreditamento avrà una decorrenza dal momento del rilascio dei medesimi e sarà pari a 3 (tre) anni, salvo eventuale risoluzione da parte del Soggetto o revoca da parte del gruppo tecnico per il venire meno di uno o più requisiti strutturali e/o organizzativi previsti nel presente regolamento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

I soggetti interessati possono presentare richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune di Taurianova (Capofila) con consegna a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R. L'istanza dovrà essere presentata, a firma del legale rappresentante, utilizzando la modulistica appositamente predisposti, corredata da tutti i documenti richiesti.

Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito *web* del Comune Capofila - «Sezione UdP».

Il presente regolamento ha validità fino all'eventuale approvazione, da parte della Regione, di nuovi e diversi criteri rispetto ai quali si rendesse necessario modificare conseguentemente anche i requisiti già stabiliti. Pertanto la facoltà di presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento/accreditamento, ovvero segnalazione certificata di inizio attività, resta sempre aperta.

Art. 6

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla disciplina regionale in materia (L.R. n. 15/2003 e Regolamento di attuazione n. 9/2013 approvato con D.G.R. n. 313/2013).

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato. Lo stesso verrà portato all'attenzione della Conferenza dei Sindaci per un'opportuna presa d'atto.